



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Fermo

R.G. 2-1//2025

in persona dei magistrati:

Sara Marzialetti	Presidente
Mariannunziata Taverna	Giudice
Francesco De Perna	Giudice relatore

nel procedimento n. 2-1//2025 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio, promosso da:

STEFANO SQUARCIA (C.F.: SQRSFN77M28I324N), residente in Sant'Elpidio a Mare, Strada Fratte n. 3704, con l'assistenza dell'Avv.to GIOVANNI CALAFIORE;

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Oggetto: PROCEDIMENTO UNITARIO

- Visto il ricorso depositato in data 21.01.2025 da STEFANO SQUARCIA per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
- ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, comma 2, CCII, atteso che il ricorrente è residente in Sant'Elpidio a Mare, Strada Fratte n. 3704, e che quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Fermo;
- rilevato che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;

- considerato che il ricorrente rientra tra i debitori di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), del Codice della Crisi, in quanto, come emergente dai documenti depositati, non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza;
- atteso che il ricorrente si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), del Codice della Crisi in quanto, in ragione dei debiti sullo stesso gravanti (di oltre € 2.000.000) in rapporto all'esiguo proprio patrimonio come riscontrato anche dal Gestore della Crisi, non è in grado di soddisfare regolarmente le sue obbligazioni;
- rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'OCC ex art. 269, comma 2, CCII, contenente valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente a corredo della domanda, l'illustrazione della situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché, ancora, l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (avendo a tale ultimo riguardo l'OCC rappresentato di non avere elementi sufficienti) e l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo CCII;
- evidenziato che l'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, Codice della Crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali;
- rilevato, ancora, che l'OCC ha attestato che è potenzialmente acquisibile attivo per circa € 20.000,00, oltre la quota reddituale;

- ritenuto che pertanto la domanda soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile e fondata;
- ritenuto che in relazione al nucleo familiare del ricorrente, composto da due minori nonché dalla compagna, percettrice di reddito per € 26.373,00 annui, deve reputarsi occorrente al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia, ai fini della fissazione del limite di cui all'art. 268, comma 4, lett. b CCII, la somma di € 1.618, 82 indicata dal ricorrente, congrua alla luce della spesa media mensile delle famiglie per numero di componenti come rilevata dall'ISTAT;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 268, 269 e 270 CCII;

DICHIARA

aperta la liquidazione controllata del patrimonio di STEFANO SQUARCIA (C.F.: SQRSFN77M28I324N), residente in Sant'Elpidio a Mare, Strada Fratte n. 3704;

NOMINA

Giudice Delegato il Dott. Francesco De Perna e liquidatore il Gestore già incaricato dall'OCC dott.ssa Giuseppina Giacobbi;

ORDINA

al debitore il deposito, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta

elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII; si applica l'art. 10, comma 3;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

DISPONE

L'inserimento della sentenza, a cura del Liquidatore, nel sito internet del Tribunale con oscuramento dei dati sensibili, tra cui in particolare quelli relativi a familiari ed a minori;

ORDINA

nel caso in cui vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

FISSA

ex art. 269, comma 4 CCII, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in € 1.618, 82, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

DISPONE

che il liquidatore:

- entro 3 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;

MANDA

alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al Liquidatore.

Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 24 aprile 2025.

Il Giudice relatore/estensore

Francesco De Perna

Il Presidente

Sara Marzialetti